

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile

Classe: L-7 – Ingegneria civile e ambientale

Art 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Civile è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso.

E' necessario inoltre il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito.

Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili.

1.1. Prova di verifica delle conoscenze in caso di attivazione del Corso a libero accesso

Lo studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso secondo le modalità che saranno pubblicate sul Portale di Ateneo. Lo studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato sul Portale di Ateneo ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole.

L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati sul Portale di Ateneo. Si prevede comunque la fissazione di almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo.

La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo è deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera.

Nei casi di:

- Rinuncia
- Decadenza
- Presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti
- Possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in Università estere
- Passaggio da altro corso di studio dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
- Trasferimento da altro Ateneo

agli studenti è riconosciuta positivamente la verifica delle conoscenze qualora negli anni accademici precedenti abbiano già sostenuto tale prova presso l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna o altro Ateneo aderente al consorzio Cisia, ovvero abbiano sostenuto test per i corsi a numero programmato finalizzati alla formazione di architetto, e non si siano poi immatricolati.

In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i limiti ordinari, allo studente al quale non è riconosciuta positivamente la verifica delle conoscenze è attribuito l'obbligo formativo aggiuntivo.

1.2 Prova di verifica delle conoscenze nel caso di attivazione del Corso a numero programmato

Qualora il Corso sia attivato a numero programmato, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Lo studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore a quello specificamente previsto nel bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando. Sono comunque previsti almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo.

La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo.

Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera.

1.3 Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1. Sono esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. Per coloro che nella prova dimostrano di possedere una competenza linguistica inferiore al livello B1, è attribuita una carenza linguistica iniziale. Il superamento della carenza linguistica è previsto come propedeuticità degli esami successivi: la propedeuticità si configura secondo lo schema seguente:

previsione dell'idoneità B2 al primo anno: propedeuticità dell'idoneità B1 rispetto agli esami del III anno.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Il Corso di Studio non prevede differenti curricula.

Nel caso di eccezionali e motivate esigenze, è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali. Le richieste, motivate e presentate entro i termini determinati annualmente dal Settore competente e resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di Studio, che valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità in base al seguente criterio: congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio e con l'ordinamento.

Le domande saranno sottoposte al Consiglio dopo la verifica, da parte della Segreteria, che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale. In caso di esito positivo, il Consiglio stesso delibererà sul piano di studio individuale proposto.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore. In particolare, possono essere previste:

- Lezioni di didattica frontale
- Esercitazioni in aula
- Attività di Laboratorio
- Tutorato
- Esercizi di autovalutazione
- Interazione remota attraverso la rete.

Per tutte le attività formative, eccettuato le attività di laboratorio, la somma delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni in aula è compresa fra due terzi e il totale delle ore di didattica frontale indicate nel piano didattico. La eventuale parte rimanente è coperta dalle esercitazioni di laboratorio, dalle prove in itinere e correzioni di queste, e dalle attività di tutorato. Per le attività formative di laboratorio la somma delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni in aula è compresa fra due terzi e il totale delle ore di didattica frontale indicate nel Piano didattico. La eventuale parte rimanente è coperta da attività di laboratorio oppure è svolta dallo studente in forma autonoma.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale d'Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Non sono previsti obblighi di frequenza alle attività didattiche. Lo studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo curriculum o se l'attività formativa non è ancora terminata. Le propedeuticità e i prerequisiti sono indicati nel piano didattico allegato al presente Regolamento. Le propedeuticità, sono stabilite al fine di assicurare un percorso di apprendimento logico tra gli insegnamenti fondamentali del corso di studio. L'ammissione alla prova di verifica di un insegnamento richiede il superamento della prova di verifica delle eventuali materie propedeutiche. I prerequisiti rappresentano invece delle indicazioni, di carattere non vincolante e suggerite dai docenti, intese a consigliare quali contenuti di altri corsi lo studente dovrebbe aver acquisito per affrontare con successo la prova di verifica di uno specifico insegnamento.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Le modalità di verifica del profitto possono essere di diverse tipologie.

- Esame finale scritto;
- Esame finale orale;
- Elaborati finali;
- Progetti.

L'esame consiste in una prova individuale che mira ad accertare la maturità individuale del candidato e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l'esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere come oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum. La verifica finale del profitto può essere preceduta da prove intermedie, non vincolanti dal punto di vista dell'ammissione alla prova finale. Nel caso di attività formative che prevedono un esame finale con prova orale questa può essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l'ammissibilità all'orale. Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di

idoneità. Le attività formative per le quali la verifica comporta l'attribuzione di un voto (V) oppure un giudizio di idoneità (I) sono indicate nel Piano Didattico. Le specifiche modalità di verifica del profitto (esame con prova orale, esame con prova scritta, ecc.) per ciascuna attività formativa sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica, o dal suo Coordinatore su delega del Consiglio stesso, su proposta del relativo Titolare, e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale d'Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente deve effettuare le scelte indicate nel piano didattico, riguardanti gli insegnamenti a scelta autonoma, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal Settore competente e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Il Corso di Studio indica alcuni insegnamenti/attività formative coerenti con gli obiettivi formativi dello stesso e previsti nell'allegato piano didattico. Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti tra quelli individuati dal Corso di Studio e tra quelli attivati nell'Università di Bologna. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento attivato nell'Università di Bologna ma non previsto tra quelli individuati dal Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Il riconoscimento dei crediti nella carriera di Studenti provenienti da altri corsi di laurea appartenenti alla stessa classe dell'Università di Bologna o di altre Università (non telematiche) persegue il fine della mobilità degli studenti ed è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio. I

crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, vi siano crediti residui non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli tra le attività a scelta autonoma valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Integrazione di attività formative con prova di verifica:

Al fine di integrare eventuali carenze di crediti in un determinato settore scientifico disciplinare, a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire alcune attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, quali cicli di lezioni di corsi universitari, di seminari, attività di laboratorio, attività di studio guidato, ecc. Il numero di crediti delle attività integrative varia da uno a tre e comunque deve essere non superiore alla metà del numero di crediti previsto per l'insegnamento. La valutazione avviene mediante una prova di verifica con la quale si consegue, se superata, una votazione in trentesimi oppure un giudizio di idoneità.

L'elenco delle attività integrative attivate e le modalità di verifica sarà aggiornato periodicamente dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, in Corsi di Studio internazionali e in tutti i corsi di studio di università telematiche

Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli studenti persegue il fine della mobilità degli studenti provenienti da Corsi di Studio di diversa classe, da Corsi di Studio internazionali e dai corsi di studio di università telematiche. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: analisi del programma svolto e coerenza con gli obiettivi formativi del CdS, numero di CFU o equivalenti (es. ECTS) o, in mancanza di essi,

numero di ore complessive.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, vi siano crediti residui non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli tra le attività a scelta autonoma valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Qualora invece, per uno o più insegnamenti, il numero di crediti acquisiti sia inferiore a quanto previsto dal piano didattico, il Consiglio di corso di Studio può applicare le regole riguardanti l'integrazione di attività formative con prova di verifica riportate all'art. 7.

Art. 9 Criteri di riconoscimento di altre conoscenze e abilità professionali e formative certificate

Il Consiglio di Corso di Studio può procedere al riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università italiana pubblica o legalmente riconosciuta. Per il riconoscimento di tali conoscenze e abilità, lo studente deve presentare un piano di studi individuale, opportunamente motivato, indicando quali insegnamenti/attività formative previste dal piano didattico lo studente intenda sostituire. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia (fino ad massimo di 6 crediti);
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso un'Università italiana pubblica o legalmente riconosciuta.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio (12 crediti). Il Consiglio di Corso di Studio valuta l'esperienza svolta in merito alla congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio, all'attività svolta e alla sua durata. Nel caso di attività lavorative, di tirocinio o di stage, 150 ore di impegno da parte dello studente sono ritenute equivalenti a 6 crediti.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale

È ammesso a sostenere la prova finale lo studente che abbia acquisito tutti i crediti previsti dal proprio curriculum, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale. La prova finale consiste nell'esposizione e discussione davanti alla Commissione di Laurea di una relazione scritta o un elaborato progettuale il cui argomento, scelto dallo studente, sia coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Nella discussione lo studente deve dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

Termini e modalità di svolgimento della prova finale:

L'argomento della relazione o dell'elaborato progettuale è svolto sotto la supervisione di un Docente responsabile di un insegnamento attivato presso l'Ateneo. Il voto è espresso in centodecimi. Il conferimento della lode richiede il giudizio unanime della Commissione. Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che

non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 in data 18/01/2012, 30/01/13, 15/01/2014, 26/11/2014 e 3/12/2015.